

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO

**Piano di sviluppo e di
adeguamento della rete
di vendita del Comune di
BOVES**

**A cura dell'Ufficio
Studi e Documentazione**

Cuneo - giugno 1974

Quaderno N. 11

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO

PIANO DI SVILUPPO E DI ADEGUAMENTO

DELLA RETE DI VENDITA DEL

COMUNE DI BOVES

A cura dell'Ufficio
Studi e Documentazione

La recente normativa che innova profondamente la disciplina delle localizzazioni degli esercizi commerciali, dovrebbe portare ad una graduale razionalizzazione del settore, attraverso l'adozione di idonei "piani di sviluppo commerciale" predisposti dalle stesse Amministrazioni Comunali, cui è demandato il compito di regolare le singole situazioni, sulla base delle direttive regionali.

Un'impostazione nuova quindi che richiede agli Amministratori locali ponderazione e lungimiranza nel gestire la pianificazione di un comparto assai delicato, specie nei piccoli centri.

Questi ultimi sono molti, in provincia di Cuneo: ben 134 i Comuni con popolazione al di sotto dei 1000 abitanti; 98 con popolazione tra i 1000 e i 5000 abitanti; appena 11 tra i 5000 ed i 10000 abitanti; 2 tra i 10000 ed i 20000 abitanti e 5 con più di 20000 abitanti.

La regolamentazione del settore commerciale si presenta non facile specie nei piccoli comuni, in gran parte situati in zone montane o delle Langhe e quindi con situazione economica non certamente in espansione, ma afflitta dai molti mali di un'economia agricola troppo spesso in crisi.

Il piano di sviluppo commerciale del Comune di Boves, che l'Amministrazione Provinciale ha ritenuto opportuno inserire nella raccolta dei Quaderni di Studi e Documentazione, non intende costituire - nè lo era nelle intenzioni dell'Amministrazione Comunale che lo ha approvato - un "modello", quanto piuttosto un esempio per altre Amministrazioni Comunali

che hanno in corso analoghi studi.

L'essere il Comune di Boves compreso tra i Comuni con meno di 10.000 abitanti può offrire utili termini di raffronto ad altri Comuni - che sono la grande maggioranza - aventi dimensioni relativamente modeste.

Le precise norme da adottare in merito alla formazione dei piani di sviluppo e adeguamento della rete distributiva, ai sensi della legge 11/6/71 n.426; i riferimenti statistici e parametrici e le relative disposizioni regionali, sono contenuti nell'esauriente pubblicazione edita recentemente dall'Ufficio Studi della Camera di Commercio di Cuneo, competente in materia.

L'iniziativa dell'Amministrazione Provinciale ha il significato di una testimonianza dell'attenzione che si riserva all'importante settore e di un augurio che tutte le Amministrazioni Comunali della Provincia adottino al più presto idonei strumenti per la razionalizzazione della rete distributiva.

IL PRESIDENTE DELLA
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
- Prof. Mario MARTINI -

C I T T A' d i B O V E S

(Prov. di C u n e o)

PIANO DI SVILUPPO E DI ADEGUAMENTO

DELLA RETE DI VENDITA

(Art.11 Legge 11-6-1971 n.426)

PIANO DI SVILUPPO COMMERCIALE

P R E M E S S A

La nuova Legge sulla disciplina del commercio 11.6.1971, n.426, demanda ai Comuni il compito dello studio, formazione e approvazione del "piano di sviluppo" commerciale.

Con questa legge l'autonomia dei Comuni viene finalmente riconosciuta ed il "piano di sviluppo" che ogni Comune deve approntare ed approvare potrà con serena obiettività rispecchiare le esigenze specifiche e gli obiettivi pratici che ogni Comune intenderà favorire.

Il nostro è un Comune con meno di 8.000 abitanti, per metà sparsi in 10 frazioni, situato in vicinanza del Capoluogo di Provincia, che esercita tuttora una notevole attrattiva commerciale, accentuata e favorita dal fatto che proprio in Cuneo trova lavoro e si reca per studio o per il mercato, soprattutto agricolo, buona parte della popolazione di Boves.

E' una fluttuazione quasi completamente a senso unico in quanto sono pochissimi, per ora, i consumatori che si spostano per acquisti nella nostra città che è inoltre isolata da qualunque transito turistico di una certa rilevanza.

L'unica eccezione è l'attrattiva religiosa esercitata dal nostro bel Santuario della Regina Pacis di Fontanelle, che però sul piano commerciale ha delle ripercussioni molto modeste ed esclusivamente legate a quella frazione.

Fatte queste premesse non sarà difficile capire perchè questo nostro "piano di sviluppo" di sviluppo previsto abbia ben poco e si limiti realisticamente ad affrontare un periodo di assestamento e di "depolverizzazione" dei suoi centri di vendita per cercare di favorire un graduale adeguamento dei locali, delle attrezzature e delle tecniche di vendita per ottenere una maggiore produttività degli esercizi ed una maggior competitività dei medesimi.

L'aver inteso questo "piano di sviluppo" più come ristrutturazione e potenziamento degli attuali punti di vendita che come creazione di nuovi punti di vendita, può demagogicamente essere confutato.

Infatti potrebbe sembrare ad alcuni una mera difesa di interessi precostituiti, cioè gli attuali negozi, mentre riteniamo che è inutile continuare a criticare la poca efficienza dell'attuale rete distributiva, la sua ridotta concorrenzialità, e passare magari all'estremo opposto di invocare la grande distribuzione come sanatoria di tutti i mali.

Realisticamente abbiamo ritenuto che i grandi magazzini a Boves non verranno tanto presto.

Inoltre la concessione di queste autorizzazioni sono vincolate al nulla-osta regionale.

Noi proponiamo di lasciare la possibilità di aprire uno di questi centri di vendita della tabella VIII con superficie superiore ai 400 mq. ma probabilmente questo resterà per molto tempo solo un auspicio.

Inoltre si propone una priorità assoluta a favore di cooperative, gruppi associati o consorziati che nascano dalla fusione di esercenti locali, e che chiedano loro l'autorizzazione alla tabella VIII, anche se la domanda non sarà presentata per prima in ordine di tempo.

Fatta questa breve premessa invitiamo il Consiglio Comunale ad attentamente esaminare questo "piano" che è costato una non lieve fatica alla Commissione Comunale del Commercio.

LA NUOVA DISCIPLINA DEL COMMERCIO

- Legge n. 426 dell'11-6-1971

Riportiamo alcuni articoli della Legge che riguardano in particolare il Piano di sviluppo commerciale.

ART. 11 - (Principi generali)

Al fine di favorire una più razionale evoluzione dell'apparato distributivo, i Comuni procedono alla formazione di un piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, sentito il parere di apposita commissione.

Il piano, nel rispetto delle previsioni urbanistiche, tende ad assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e il maggior possibile equilibrio tra installazioni commerciali a posto fisso e la presumibile capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e fluttuante, tenuto conto anche delle funzioni svolte dall'ambulato e da altre forme di distribuzione in uso.

ART. 12 (Piani comunali)

Il piano rileva la consistenza della rete distributiva in atto nel territorio del Comune, detta norme e direttive per lo sviluppo e l'adeguamento della medesima, e può determinare, per i vari settori merceologici, la superficie minima dei locali adibiti alla vendita.

Per il rilascio di nuove autorizzazioni il piano determina, eventualmente anche con riferimento a singole zone, il limite massimo in termini di superficie globale, separatamente per settori merceologici, della rete di vendita per generi di largo e generale consumo in modo da promuovere, anche con l'adozione di tecniche moderne, lo sviluppo e la produttività del sistema e da assicurare il rispetto della libera concorrenza nonché un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive.

Le disponibilità che si determineranno nel tempo a seguito della cessazione di esercizi esistenti, dovranno essere utilizzate in conformità a quanto disposto dal precedente comma.

I generi di largo e generale consumo saranno specificati ai sensi dell'art.37 della presente legge.

Per le autorizzazioni relative ad altri settori merceologici valgono le norme e le direttive di carattere generale di cui al primo comma.

Il piano viene approvato dal Consiglio Comunale ed è soggetto a revisione quadriennale.

ART.13 (Strumenti urbanistici in atto e insediamenti commerciali).

Nella formazione e nelle revisioni dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione sono indicate le norme per l'insediamento di attività commerciali e, in particolare, le quantità minime di spazi per parcheggi in funzione delle caratteristiche dei punti di vendita.

Nei piani regolatori particolareggiati e nelle lottizzazioni convenzionate sono determinati gli spazi eventualmente riservati ai centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio, ivi

compresi i mercati rionali, ed ai grandi esercizi di vendita, con superficie superiore ai millecinquecento metri quadrati, esclusi magazzini e depositi.

ART. 16 (Commissione per i comuni con meno di 50 mila abitanti)

Per i Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, non capoluoghi di provincia, la Commissione di cui all'articolo 11 è composta da:

- il Sindaco o un suo delegato che la presiede;
- due esperti designati dalla Giunta Comunale, competenti rispettivamente per l'urbanistica ed il traffico;
- tre esperti dei problemi della distribuzione designati dalla Giunta Comunale, sentite le organizzazioni dei commercianti e della cooperazione di consumo;
- tre rappresentanti dei lavoratori designati dalla Giunta Comunale, sentite le organizzazioni sindacali;
- un rappresentante dell'Azienda autonoma di cura e soggiorno, ove esista.

La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente Legge.

ART. 20 (Redazione e approvazione dei piani -Ricorsi)

Il piano deve essere depositato nella segreteria comunale entro otto giorni da quello in cui la sua adozione è stata deliberata dal Consiglio Comunale.

Notizia al pubblico dell'avvenuto deposito è data con avviso affisso all'Albo comunale e inserito nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Il piano deve essere tenuto a disposizione del pubblico per venti giorni da quello in cui ne è stata data notizia.

Chiunque ne abbia interesse può presentare al Comune osservazioni entro trenta giorni dalla data di inizio dell'affissione o dell'inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Il Consiglio Comunale deve esaminare le osservazioni entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Contro il piano approvato è ammesso il ricorso entro quindici giorni alla Giunta Regionale la quale deve pronunciarsi entro 120 giorni dalla presentazione del ricorso. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto.

ART. 37 (Tabelle merceologiche)

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato determina le tabelle merceologiche alle quali deve conformarsi il rilascio delle autorizzazioni, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria dei commercianti a posto fisso, degli ambulanti e delle cooperative di consumo.

Le tabelle merceologiche debbono prevedere il massimo raggruppamento delle voci salvo, per il settore alimentare, le limitazioni previste dalle disposizioni igienico-sanitarie.

I Comuni hanno facoltà, previo consenso del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di introdurre parziali modifiche alle tabelle stesse in relazione alle esigenze e alle tradizioni locali, sentito il parere delle associazioni locali dei commercianti.

Nell'ambito della gamma merceologica consentita, l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco permette l'impiego di qualsiasi organizzazione di vendita, sia specializzata che a libero servizio o mista.

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL N.P.F.

E' da rilevare come la legge prevede delle norme inserite nei programmi di fabbricazione "per l'insediamento di attività commerciali e, in particolare, le quantità minime di spazi per parcheggi in funzione delle caratteristiche dei punti di vendita.

Riportiamo alcuni articoli del Regolamento edilizio comunale.

ART. 44 - Negozi

La costruzione dei nuovi negozi e la trasformazione di quelli esistenti è disciplinata dalle seguenti norme e da quanto previsto dal Piano di Sviluppo delle Attività Commerciali (Legge 11 giugno 1971 n.426):

- a) nelle zone storiche e di ristrutturazione non esistono limitazioni riguardanti il numero ed il genere dei negozi a condizione che la superficie di ogni unità non sia inferiore a mq.50;
- b) nelle zone di completamento e di espansione residenziale del centro urbano la costruzione dei negozi è soggetta alle seguenti prescrizioni:
 - il volume destinato a negozio non può superare il 15% del volume totale costruito e la superficie di ogni unità negozio non deve essere inferiore a mq.60;
 - nelle zone di espansione i negozi vanno raggruppati per un minimo di 120mq. di superficie totale in un'unica soluzione architettonica;
 - i negozi di cui ai commi precedenti debbono essere destinati alla vendita di beni di consumo corrente o all'artigianato di servizio;
- c) nelle zone residenziali di espansione delle frazioni, la costruzione dei negozi è soggetta alle seguenti prescrizioni:
 - i negozi raggruppati per un minimo di 100 mq. di superficie totale in un'unica soluzione architettonica;
 - la superficie minima di ogni unità negozio non può essere inferiore a mq.50.

ART. 70 - Parcheggi.

Nelle nuove costruzioni comprese le ricostruzioni, devono essere riservati spazi per parcheggio in misura non inferiore a 1 mq. ogni 20 mc. di costruzione destinata ad abitazione, uffici o negozi.

Spazi per i parcheggi debbono intendersi gli spazi necessari alla sosta, alla manovra ed all'accesso degli autoveicoli.

I parcheggi debbono essere ricavati nella stessa costruzione ovvero in aree esterne promiscuamente od anche in aree che non facciano parte del lotto, purchè siano asservite all'edi-

ficio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio, mediante atto da trascriversi a cura del proprietario.

Oltre a quanto previsto dall'art.70 vi sono i parcheggi di urbanizzazione primaria descritti nella tabella T delle norme di attuazione del N.P.F.

Esse stabiliscono per quanto riguarda gli edifici adibiti a:

Cinema, teatri, grandi magazzini, chiese, supermercati, impianti sportivi da spettacolo coperti, il rapporto di mq. 20 ogni 100 mc. di costruzione.

Per palazzi adibiti a uffici e negozi 8 mq. ogni 100 mc.

TABELLE MERCEOLOGICHE - D.M. 30/8/1971

- I - Prodotti alimentari freschi e comunque conservati, compresi il pane, il latte e i derivati e le bevande, anche alcoliche (esclusi soltanto i prodotti ittici freschi, i prodotti ortofrutticoli freschi, le carni fresche equine e quelle di bassa macelleria e la pasticceria fresca).
- II - Carni di tutte le specie animali (escluse quelle equine e di bassa macelleria) fresche, conservate e comunque preparate e confezionate -frattaglie- salumi - uova.
- III - Carni e frattaglie congelate di ogni specie animale, escluse quelle equine e quelle di bassa macelleria - uova.
- IV - Carni e frattaglie equine fresche e comunque preparate, conservate e confezionate.
- V - Prodotti ittici freschi e comunque conservati.
- VI - Prodotti ortofrutticoli freschi e comunque conservati- bevande, anche alcoliche- altri prodotti alimentari comunque conservati- olii e grassi alimentari-uova.
- VII - Pasticceria fresca e conservata - gelati- dolciumi freschi e conservati- bevande, anche alcoliche - pane, paste alimentari, sfarinati e prodotti comunque preparati derivanti da sfarinati.
- VIII- Prodotti alimentari e non alimentari per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 400 mq.
- IX - Articoli di vestiario confezionati (esclusi i prodotti dell'artigianato e dell'alta moda e gli accessori di abbigliamento).
- X - Articoli tessili, compresi quelli per l'arredamento della casa- prodotti tessili dell'artigianato e dell'alta moda- accessori di abbigliamento.
- XI - Calzature e articoli in pelle ed in cuoio.
- XII - Mobili- articoli casalinghi- elettrodomestici - apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio - materiale elettrico.
- XIII- Macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato.
- XIV - Prodotti altri (trattasi di una o più categorie merceologiche, tra quelle non comprese

nelle tabelle precedenti).

IL LAVORO PREPARATORIO DELLA COMMISSIONE

La Commissione Comunale del Commercio, nominata dal Consiglio Comunale come previsto dallo art.16 della Legge, ha passato numerose serate prima a studiare la legge ed il regolamento di attuazione e poi a formulare i pareri che sono ora all'esame del Consiglio.

Sulla base della conoscenza personale dei problemi del commercio in rapporto alla superficie di vendita e al numero dei punti di vendita si è fatta una prima verifica della situazione attuale e si è data una certa linea programmatica unanime fra tutti i membri della Commissione.

Solo successivamente, come avvallo a delle scelte fatte a "lume di buon senso" si è proceduto ad un confronto con dei dati statistici di vario tipo.

Il fatto che questi dati abbiano sostanzialmente confermato le indicazioni che con la sola esperienza si erano date all'Assessore al Commercio per la stesura del "piano di sviluppo" è stato motivo di soddisfazione per tutti.

ASSEGNAZIONE TABELLE MERCEOLOGICHE

Tutte le vecchie licenze di commercio sono state tramutate in autorizzazioni comunali, con l'assegnazione di una o più delle nuove tabelle merceologiche ministeriali.

Il Regolamento di attuazione della legge dice in merito alla tabella XIV:

- " - le autorizzazioni non possono riferirsi a prodotti compresi in altre tabelle o che debbano considerarsi appartenenti ad una categoria (merceologica) compresa in una di esse;
- i Comuni possono istituire proprie tabelle merceologiche, configurate come specificazioni della tabella XIV, soltanto se sono autorizzati dal Ministero, secondo la procedura e sussistendo le condizioni prescritte dall'art.37 della Legge;
- le autorizzazioni sono rilasciate per categorie di prodotti, anche se nella domanda siano stati specificati i singoli prodotti, anziché le categorie cui esse appartengono."

Dopo la prima assegnazione delle tabelle, fatta con l'assistenza di un funzionario della C.C.I.A.A. di Cuneo, ci siamo accorti che erano troppe le voci che si erano intese non comprese in una delle 12 tabelle (non contando l'VIII che è per i grandi magazzini) e che quindi si erano riportate alla tabella XIV.

Risultavano oltre 50 le sottotabelle della tabella XIV nella prima assegnazione, con la conseguenza pratica che, intendendo questi prodotti compresi nella XIV, voleva dire che erano esclusi dalle altre.

Per portare un esempio pratico: la voce "ferramenta" comprendeva articoli casalinghi e al-

tri (compresi nella tabella XII.) gli attrezzi agricoli e artigiani (compresi nella tabella XIII).

Essendo chiaro il diritto all'assegnazione completa di una o più tabelle in cui fossero compresi gli articoli oggetto di vendita della vecchia licenza e non essendo possibile limitare il contenuto merceologico delle tabelle, si è ritenuto di assegnare tante tabelle quante fossero necessarie, senza limitazioni.

Pertanto per maggiore chiarezza riportiamo i criteri definitivi (II^ assegnazione) seguiti nella sostituzione delle vecchie licenze:

<u>- VOCI DELLE VECCHIE LICENZE:</u>	<u>TABELLA ASSEGNATA</u>
- Comestibili- Drogheria- Salumeria (escluse carni fresche) Salumi stagionati- Latteria -Latticini- Paste alimentari - Pasta fresca- formaggi -riso - zucchero- caffè'- surrogati- camomilla- scatolami in genere - olio - pane - gelati confe- zionati - vini- birra- liquori - bevande analcoliche - acque minerali.	I^
- Macelleria bovina - ovina -caprina-conigli-pollame-caccia gione -polli arrosto	II^
- Salumeria (carni suine fresche e insaccate) (con la limitazione art.7 D.M. 30/8/1971)	II^
- Carni congelate	III^
- - - - -	IV^
- Pescheria	V^
- Frutta -verdura- funghi- vini- liquori-birra- bevande analcoliche - acque minerali	VI^
- Panetteria - pasticceria - confetteria - dolciumi- vini- liquori- birra -bevande analcoliche - acque minerali	VII^
- - - - -	VIII^
- Confezioni - manufatti- Biancheria in genere	IX^
- Stoffe-tessuti -Scampoli - filati - lana - maglieria di propria produzione - arredamento- mercerie- chincaglierie- bigiotterie - cappelleria - Ombrelli - valigierie- calze.	X^
- Calzature - calzoleria - pelletteria - valigieria.	XI^
- Articoli casalinghi e in vimini - apparecchi per riscalda- mento - articoli elettrici - radio - T.V.- elettrodomesti- ci - materiale elettrico - dischi per grammofoni -apparec- chi termoelettrici - cucine in genere- mobili per camera da pranzo, da letto complete- tinelli- carrozzelle per ne <u>g</u> nati, terraglie- mobili per l'infanzia- strumenti e materia le di ottica - strumenti e materiale per fotografia.	XII^
- Ferramenta- colori -vernici- pennelli e materiale vario per decorazioni - articoli enologici e per cantina-macchine e attrezzi inerenti all'agricoltura- macchine per cucire -	

macchine per maglieria - generi da lattoniere- alcool
denaturato - petrolio.

XIII^

TABELLA XIV^ - ATTUALI SOTTOTABELLE GIA' ASSEGNATE

1) Prodotti non medicamentosi per Farmacie:

Essi sono i seguenti:

- 1- apparecchi propedeutici allo sviluppo dell'attività sensoriale e visiva del bambino parzialmente ritardato, quali attrezzature montessoriane;
- 2- articoli igienico-sanitari per la prima infanzia, quali pannolini e tutine assorbenti, vasini ortopedici ecc.;
- 3- articoli per la sicurezza e la custodia del bambino nella deambulazione e nel riposo quali bretelle sostenitrici e prime attrezzature per la custodia del bambino, tipo infant-seat;
- 4- articoli di puericoltura quali biberon, scalda-biberon, bagnetti, spargitalco, ciambelle lavatesta, accessori per il bagno, spugne, termometri, accappatoi per neonati;
- 5- Assorbenti e fazzoletti di carta;
- 6- Bilance per neonati e per adulti;
- 7- busti, guaine, pancere, correttivi e curativi, calze collants elastici, contenitrici per varici, preventivi e curativi;
- 8- Cinti, cavigliere, ginocchiere, polsini elastici, guanti di gomma per la casa;
- 9- Indumenti e biancheria dimagranti preparati esclusivamente a tale scopo;
- 10- Indumenti per neonati e prima infanzia di speciale tessuto filtrante e anallergico;
- 11- Indumenti terapeutici antireumatici in lana termica creati allo scopo;
- 12- Lenzuolini di gomma o filtranti per neonati;
- 13- Massaggiatori, articoli di masso-terapia;
- 14- Mutandine igieniche porta-assorbenti per signore e per neonati e per vecchi;
- 15- Protesi auricolari e apparecchi acustici;
- 16- Cosmesi ipoallergica e coperte per macchie, ecc.;
- 17- Prodotti per la cura del capello, lozioni, creme, shampoo medicato e mezzi per il loro impiego, spazzole e pettini;
- 18- Profumeria (smalti, rossetti, ombretti di tipo anallergico), destinati ad essere messi a contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati e delle essenze;
- 19- Amari, liquori, vini e pastigliaggio medicati;
- 20- Polveri per acqua da tavola;
- 21- Alimenti per piccoli animali (cane, gatto, uccellino, pesce, ecc.);
- 22- Disinfestanti, disinfettanti per uso animale e per ambiente;
- 23- Insetticidi per uso e per uso veterinario;
- 24- Prodotti chimici in genere;

2- Articoli per rivendite di genere di monopolio.

Essi sono i seguenti:

- 1- Articoli per fumatori e ricariche per accenditori;
- 2- Francobolli per collezione ed altri articoli per filatelici;
- 3- Biglietti delle lotterie nazionali

- 4- Moduli per denunce e stampati in genere per richieste indirizzate ai vari Enti,Comu-
nali, provinciali, regionali , statali e moduli per contratti soggetti a registra-
zione;
- 5- Articoli di cartoleria e cancelleria;
- 6- Bigiotteria e chincaglieria;
- 7- Articoli per l'igiene della persona, di profumeria e di cosmetica,prodotti abbronzanti e liquidi o creme solari, rasoi, lame, pre e dopo barba;
- 8- Dolciumi e pastigliaggi da banco (caramelle,confetti,cioccolatini,pastigliaggi in genere, gomme americane e similari);
- 9- Articoli di piccola pelletteria (escluse le calzature, valigie, indumenti di pelle);
- 10- Articoli di cera, spaghi, ceralacca, turaccioli,stuzzicadenti, carta igienica,cotone idrofilo, fazzoletti di carta,ecc.;
- 11- Giocattoli ed articoli sportivi;
- 12- Articoli ricordo della città;
- 13- Distintivi sportivi,portachiavi,portatessera;
- 14- Occhiali da sole.

3) ARTICOLI PER DISTRIBUTORI STRADALI DI CARBURANTI

-Accessori e ricambi di ogni genere inerenti ai mezzi di trasporto,pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli e automobilisti, gomme, pneumatici,lubrificanti,ecc.

4) Arredi funebri:

- Feretri, casse mortuarie,arredi funebri.

5) Cartoleria e cancelleria:

- Cartoleria- cancelleria-libreria.

6) Orologeria.

7) Profumeria e articoli per la pulizia della casa e della persona.

8) Combustibili:

-Gas in bombole-kerosene per uso domestico- legna da ardere-carbone.

9) Articoli sportivi.

10) Giocattoli.

11) Fiori,piante,sementi, anticrittogamici,insetticidi.

12) Mangimi, cereali,legumi,concimi.

13) Presidi sanitari,prodotti per la zootecnia.

14) Materiali da costruzione.

15) Articoli religiosi.

16) Cicli,motocicli e accessori per veicoli.

La concessione di eventuali nuove autorizzazioni in base alla Tabella XIV saranno vagliate dalla Commissione Comunale Commerciale e concesse solamente nei casi in cui sia evidente che il genere richiesto non rientri in alcuna delle 12 tabelle di legge(esclusa la ottava).

In caso diverso saranno concesse o negate a seconda se la tabella nel cui contenuto merceologico è compreso il genere richiesto abbia disponibilità di superficie globale oppure no.

RILEVAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA ATTUALE

Questa rilevazione ci ha fornito i dati reali della situazione attuale, sia per quanto concerne la superficie di vendita globale, sia quella parziale, divisa per tabelle merceologiche.

ZONE	LOCALITA'	T.I. mq.	T.II-A mq. macell.	T.II-B mq. salum.	T.III [^] mq.	T.IV [^] mq.	T.V [^] mq.	T.VI [^] mq.	T.VII [^] mq.	TOTALE mq.
1	CAPOLUOGO	424,50	105,15	37,00	-	-	8,00	95,00	165,70	835,35
2	FONTANELLE	146,40	30,00	23,00	-	-	-	71,00	57,00	327,40
	MELLANA	13,00	-	1,00	-	-	-	-	-	14,00
3	S.ANNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.MAURO	11,00	-	-	-	-	-	-	-	11,00
	RIVOIRA	26,80	-	-	-	-	-	2,00	-	28,80
	CERATI	8,50	-	4,00	-	-	-	-	-	12,50
	RONCAIA	8,00	-	-	-	-	-	5,00	-	13,00
	CASTELLAR	20,00	-	-	-	-	-	4,00	-	24,00
	S.GIACOMO	10,00	-	-	-	-	-	-	-	10,00
	TOTALE PER TABELLA	668,20	135,15	65,00	-	-	8,00	177,00	222,70	1276,05

Tab.II[^]-A:(macellerie) non comprende la superficie destinata alla vendita di salumi vincolata ai sensi dell'art.7 del D.M. 30/8/1971.

Tab.II[^]-B:(salumerie) superficie attualmente vincolata ai sensi dell'art.7 del D.M. 30 agosto 1971.

ZONE	LOCALITA'	T.VIII [^] mq.	T.IX [^] mq.	T.X [^] mq.	T.XI [^] mq.	T.XII [^] mq.	T.XIII [^] mq.	T.XIV [^] mq.	TOTALE mq.	TOTALE GENERALE
UNICA	CAPOLUOGO	-	102,56	247,00	117,75	624,40	44,60	873,36	2009,67	2845,02
	FONTANELLE	-	-	14,00	-	10,00	1,50	69,98	95,48	422,800
	MELLANA	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	15,00
	S.ANNA	-	-	15,00	-	-	-	-	15,00	15,00
	S.MAURO	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	12,00
	RIVOIRA	-	-	1,00	-	-	-	152,00	153,00	181,80
	CERATI	-	-	-	-	-	-	1,50	1,50	14,00
	RONCAIA	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	14,00
	CASTELLAR	-	-	1,00	-	-	-	5,00	6,00	30,00
	S.GIACOMO	-	-	-	-	-	-	2,00	2,00	12,00
	TOTALE PER TABELLA	-	102,56	278,00	117,75	634,40	46,10	1106,84	2285,65	3561,70

TOTALE GENERALE

3561,70
=====

SUPERFICIE GLOBALE ATTUALE

Abbiamo visto dai dati della rilevazione fatta secondo le norme stabilite dalla legge che la superficie globale attualmente adibita al commercio minuto in Boves è di mq.3.561.

Il numero dei punti di vendita all'atto della rilevazione (estate 1973) era di 123, di cui 60 di generi alimentari e 63 di altri generi.

SUPERFICIE MEDIA PER PUNTO DI VENDITA

La superficie media per punto di vendita è di mq.29 (Da notare che ogni punto di vendita supera in media le 2 tabelle per cui la superficie per tabella si riduce a 14,5).

Il rapporto tra punti di vendita e popolazione è di un esercizio commerciale ogni 65 abitanti.

La media nazionale è di 1 esercizio ogni 67 abitanti.

La superficie media per ogni abitante è di mq/0,44.

REDDITO PRO-CAPITE

Il reddito pro-capite lordo (fornito dalla C.C.I.A.A. di Cuneo) è di L. 665.000. Di queste circa il 47% rappresenta il reddito commercializzabile che viene speso nei generi interessanti il Piano.

La spesa annua pro-capite risulta di lire 312.550.

Di questa cifra Lire 187.530 vanno ai generi alimentari e lire 125.020 vanno agli altri generi interessati al Piano. Infatti, il 53% che non prendiamo in esame va per la casa, il riscaldamento, l'affitto, i trasporti, i viaggi, gli alberghi, bar, cinema, i divertimenti vari, gli sports, le assicurazioni, il fumo e i generi di monopolio, le medicine, i carburanti, ecc. e, se ne rimangono, per il risparmio.

La cifra pro-capite che in base ai calcoli fatti ed in seguito riportati viene effettivamente spesa nel Comune è di lire 258.791 di cui Lire 165.026 per i generi alimentari (tab. dal I al VII) e lire 93.765 per i generi non alimentari (tab. dal IX al XIV).

ELEMENTI DI CONFRONTO E ANALISI STATISTICHE IN BASE AL REDDITO

La C.C.I.A.A. di Cuneo ha stimato il reddito lordo pro-capite per il Comune di Boves in Lire 665.000 per il 1972.

Sulla base di questo reddito faremo alcune analisi.

Il nostro piano di sviluppo commerciale si basa su una popolazione di 8.000 abitanti. Si ha quindi:

reddito pro-capite Lire 665.000 x 8.000 = Lire 5.320.000.000 che rappresenta il reddito complessivo lordo.

E' convenuto sulla base di studi campioni condotti dall'ISTAT, che il reddito commercializzabile per l'Italia nord occidentale oscilla tra il 45-50% del reddito lordo.

Con la Camera di Commercio di Cuneo si è convenuto che per la nostra provincia lo calcoleremo sulla base del 47%.

In questo modo il reddito commercializzabile totale, cioè la parte che interessa i beni di consumo regolati dal presente piano, è di Lire 2.500.400.000.

Sempre sulla base di dati statistici la ripartizione di questo reddito viene divisa come segue:

- generi alimentari 60% = Lire 1.500.240.000
- generi non alimentari 40% = Lire 1.000.160.000.

Queste somme sono comprensive degli incassi fatti dagli ambulanti e di quelle spese fuori del Comune. E' stata più volte ribadita la forte attrazione commerciale esercitata da Cuneo nei confronti di Boves, ma non si hanno dati statistici che rilevino la portata del fenomeno in termini reali.

Si è convenuto che la percentuale non è uguale per tutte le categorie ed inoltre dobbiamo anche calcolare quanto possa essere l'utile turistico che viene a compensare queste perdite.

Abbiamo quindi stimato che per i generi alimentari la parte commerciabilizzabile che va a favore degli ambulanti, della campagna (acquisti diretti frutta e verdura, carne) e della attrazione commerciale extra comunale possa essere indicata in circa il 15%; il turismo di fine settimana, estivo e religioso (frazione Fontanelle) possa far recuperare circa un 3%.

Abbiamo quindi una passività da dedurre sul reddito commercializzabile teorico inerente i generi alimentari pari al 12% del reddito inerente al settore.

In questo modo il reddito commercializzabile teorico del settore alimentare viene ad essere ridotto da lire 1.500.240.000 a lire 1.320.211.200 che rappresenta il reddito commercializzabile reale, su base statistica.

Per il settore non alimentare si è convenuto che la perdita potenziale di reddito commercializzabile sia almeno doppia che non quella del settore alimentare, per cui, fatti alcuni confronti, si è convenuto di stimarla sulla base del 25%.

Se ne ricava una riduzione del reddito commercializzabile da L. 1.000.160.000 a Lire 750.120.000.=

INCASSI MEDI ATTUALI PER OGNI PUNTO DI VENDITA

Se teniamo conto che sono attualmente operanti 60 punti di vendita per il settore alimentare, l'incasso medio viene ad essere L. 1.320.211.200 : 60 = Lire 22.007.040.-

Per il settore non alimentare sono 63 i punti di vendita ed abbiamo un incasso medio per punto pari a:

Lire 750.120.000 : 63 = Lire 11.906.666.=

La media generale per ogni punto di vendita, sia alimentare che non alimentare, la otteniamo con la somma dei due redditi commercializzabili divisa per i punti di vendita totali e precisamente:

- reddito commercializzabile reale settore alimentare	L. 1.320.211.200
- reddito commercializzabile reale settore non alimentare	L. 750.120.000

TOTALE reddito commercializzabile reale L. 2.070.331.200

diviso per i 123 punti di vendita totali = Lire 16.831.960

Se teniamo presente che la media nazionale è di circa 23.000.000 per ogni punto di vendita, la nostra situazione ne risulta aggravata dal punto di vista della redditività commerciale e della polverizzazione dei punti di vendita.

ESAME PARTICOLAREGGIATO DELLA RIPARTIZIONE DEL REDDITO COMMERCIALIZZABILE ALLE SINGOLE TABELLE.

Occorre qui una premessa per poter meglio afferrare l'attendibilità dei dati che sotto riportiamo:

I nostri punti di vendita hanno la quasi totalità per l'autorizzazione alla vendita di generi compresi in più tabelle merceologiche. Per esempio il pane, compreso nella tabella 1 è altresì compreso nella tabella 7 (panetterie). I salumi e gli affettati venduti con tab. 2 sono venduti non solo dai macellai, ma anche da alcune negozie di generi alimentari.

Per capire quindi meglio questi dati, oltre che distinti per tabelle, li esamineremo anche raggruppati per generi, e cioè: tab. 1- 6- 7 e tab. 2 -3- 4- 5.

Questa tabella di ripartizioni ci è stata consigliata dalla C.C.I.A.A. di Torino e ufficialmente convalidata dalla C.C.I.A.A. di Cuneo.:

Tab. n. I	30%	pari a L. 396.063.360	su 1.320.211.2000
Tab. n. II	33%	pari a L. 435.669.696	su ""
Tab. n. III	1%	pari a L. 13.202.112	su ""
Tab. n. IV	1,5%	pari a L. 19.803.168	su ""
Tab. n. V	2,5%	pari a L. 33.005.280	su ""
Tab. n. VI	24%	pari a L. 316.850.688	su ""
Tab. n. VII	8%	pari a L. 105.616.896	su ""
	100%	1.320.211.200	

La premessa fatta sui generi alimentari vale anche per il settore non alimentare, che raggrupperemo anche in: gruppo tab. IX- X- gruppo tab. XII - XIII - XIV

Tab. n. IX	27%	pari a L. 202.532.400	su L. 750.120.000
Tab. n. X	6,5	pari a L. 48.757.800	su " ""
Tab. n. XI	8,5	pari a L. 63.760.200	su " ""
Tab. n. XII	23%	pari a L. 172.527.600	su " ""
Tab. n. XIII	} 35%	pari a L. 262.542.000	su " ""
Tab. n. XIV			
Totale	100%	750.120.000	

Divisione, per gruppi di tabelle omogenee, del "giro d'affari" presunto in base al reddito.

GENERI ALIMENTARI

Gruppo Tab. I - IV - VII - (62%) pari a L. 818.530.944

Gruppo tab. II-III - IV (38%) pari a L. 501.680.256

Totale giro d'affari dei generi alimen-
tari 100% L. 1.320.211.200

Incasso medio presunto per punto di vendita (60) L. 22.007.040

GENERI NON ALIMENTARI

Gruppo tab. IX- X - (33,5%) pari a L. 251.290.200

Gruppo tab. XI (8,5%) pari a L. 63.760.200

Gruppo tab. XII-XIII (23 %) pari a L. 172.527.600

Gruppo tab. XIV (35%) pari a L. 262.542.000

Totale giro d'affari generi non alimen-
tari 100% L. 750.120.000

Incasso medio per punto di vendita (63) L. 11.906.666

E' opportuno far notare che alcuni punti di vendita hanno delle entrate che non sono comprese in questo calcolo, ad esempio: generi di monopolio, carburanti, medicinali e i caffè bar che vendono pasticceria.

Siccome però appartengono tanti ai gruppi dei generi alimentari quanto agli altri, il valore indicativo dei calcoli non dovrebbe mutare molto.

E' perciò più che mai avvalorata la tesi che ha unanimemente sostenuto la Commissione Comunale Commercio, sull'opportunità che vengano regolamentati nel presente "piano" tutti i settori, anche quelli non compresi nei generi di largo e generale consumo.

CONFRONTO CON ITALIA-FRANCIA-GERMANIA

E' un dato di fatto innegabile che l'Italia abbia una rete commerciale tra le meno produttive del M.E.C.

La seguente tabella ci dà un confronto con l'Italia, la Francia e la Germania.

	n. negozi al dettaglio	n. addetti	media vendite	media vendite per addetto
BOVES	123	181	16.831.960	11.438.000
ITALIA	800.000	2.100.000	23.400.000	11.000.000
FRANCIA	450.000	2.300.000	78.000.000	34.000.000
GERMANIA	430.000	3.400.000	92.800.000	27.000.000

Questo confronto ci dice quanto strutturalmente debole ed eccessivamente frazionata sia la rete distributiva in Italia.

Ciò comporta una produttività molto ridotta con degli alti costi della distribuzione. E questi costi non possono che influire negativamente sui prezzi. Teniamo inoltre presente

che il consumatore è in difficoltà nel confronto dei prezzi in quanto, tolti taluni articoli di consumo quotidiano, per tutti gli altri generi non può avere un facile confronto diretto perchè tale confronto viene mascherato dall'attuale produzione di un medesimo articolo con etichette o nomi diversi, e la concorrenza viene così evasa.

DIVISIONE IN ZONE

La Legge prevede la divisione del Comune in zone commerciali.

La Commissione Comunale ha attentamente esaminato questo problema, in quanto, in un primo momento, si era pensato di creare tante zone quante erano le frazioni del Comune.

Un più approfondito esame ci ha convinti dell'opportunità di creare delle zone omogenee più ampie anche per facilitare eventuali trasferimenti.

Va tenuto presente che i trasferimenti nella stessa zona, quando rispettano le superfici minime previste dal piano, vanno sempre concesse e non comportano il pagamento di nessuna tassa governativa.

Il trasferimento in altra zona invece comporta il pagamento della tassa di concessione governativa che attualmente è di lire 50.000, ed inoltre può essere negato il trasferimento se, dal piano di sviluppo, la zona in cui ci si vuole trasferire è considerata saturata.

Per questi motivi (visto anche il recente programma di fabbricazione approvato dal nostro Comune, in cui, per esempio, la zona Cerati e Roncaia, povera di punti di vendita, ha una notevole possibilità di incremento urbanistico, a differenza di Rivoira che ha invece poca previsione di incremento urbanistico e più disponibilità di punti di vendita) si propone di dividere il Comune in sole quattro zone e precisamente:

Zona 1 - Boves concentrico - Zona 2 - Fontanelle
Zona 3 - S. Anna - S. Mauro - Mellana - Zona 4 - Cerati - Roncaia - Rivoira - Castellar - S. Giacomo - Rosbella.

Per i generi alimentari - tabella dalla I alla VII[^] ed in un' unica zona per i generi non alimentari - Tabella dalla IX alla XIV[^].

(Vedere cartine allegate con delimitazione delle zone che non sempre seguono i confini delle frazioni).

SUPERFICIE MINIME PREVISTE

Un aspetto tra i più importanti della legge è quello di stabilire una superficie minima per l'apertura o il trasferimento dei negozi.

Dopo attento esame la Commissione ritiene di indicare questi minimi come risultano dalla sottoriportata tabella, validi per tutte le zone.

<u>Tabella merceologica</u>	<u>minimi proposti mq.</u>
I	40
II	30
III	30
IV	25
V	25

<u>Tabella Merceologica</u>	<u>Minimi proposti mq.</u>
VI	40
VII	40
VIII	400
IX	50
X	40
XI	40
XII	80
XIII	60
XIV	40

Per l'apertura dei nuovi negozi siamo fortemente convinti che il limite minimo debba tassativamente essere rispettato, mentre per il trasferimento proporremo di lasciare una discrezionalità alla Commissione che potrà derogare dai limiti purchè la superficie disponibile non sia inferiore al 20% della superficie minima prevista dal piano.

E' da ricordare che, qualora l'autorizzazione preveda più tabelle, la superficie delle tabelle complementari sarà ridotta del 50%.

Una possibilità di deroga riteniamo di proporla anche per le nuove aperture nelle zone 3 e 4 qualora il nuovo esercizio o il trasferimento abbiano più di due tabelle merceologiche e dispongano almeno del minimo previsto dal piano per le prime due tabelle.

SUPERFICIE GLOBALE MASSIMA PREVISTA

La legge fa obbligo che i piani di sviluppo commerciale stabiliscano per i generi di largo e generale consumo il limite massimo in termine di superficie globale separatamente per settori merceologici.

Per gli altri generi lascia capire l'opportunità di farlo, ma lascia libertà ai piani comunali di stabilirli o meno.

Noi abbiamo ritenuto opportuno regolamentare tutti i settori ad eccezione della tabella XIV per la quale restano validi i criteri stabiliti in fondo a pagina 15 del presente piano.

La superficie globale massima prevista per tutto il Comune risulta la seguente:

- settore alimentare mq. 1325,
- tabella VIII (grandi magazzini) mq. 400,
- settore non alimentare mq. 1100
- tabella XIV libera

E' da tenere presente che gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del piano potranno sempre ampliare i loro locali anche in deroga al contingente globale stabilito dal piano.

ASSEGNAZIONE DELLE SUPERFICIE GLOBALI MASSIME DATE ALLE SINGOLE ZONE E TABELLE

In base alla rilevazione fatta, alle zone stabilite, - si è proseguito nell'assegnazione della superficie globale massima ad ogni tabella e zona.

Alcune zone non hanno avuto alcuna assegnazione di superfici per certe tabelle in quanto non hanno attualmente dei punti di vendita di detti generi e non si prevede l'opportunità e necessità di un nuovo insediamento commerciale.

Per facilità di confronto abbiamo riassunto nella seguente tabella i dati della situazione attuale e quelli proposti.

Ta- bel- le	ZONA I [^]			ZONA II [^]			ZONA III [^]			ZONA IV [^]			TOTALE SUPERFICIE		
	punti di vendita	Superficie mq.		punti di vendita	Superficie mq.		punti di vendita	Superficie mq.		punti di vendita	Superficie mq.		Attuale mq.	proposta mq.	
		attuale	proposta		attua- le	propo- sta		attua- le	propo- sta		attua- le	propo- sta			
1	22	424.50	400	7	146.40	140	2	24.00	40	7	73.30	80	668.20	660	
2	8	142.15	180	4	53.00	30	1	1.00	=	1	4.00	=	200.15	210	
3	1	=	15	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	15	
4	=	=	25	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	25	
5	1	8.00	25	=	=	=	=	=	=	=	=	=	8.00	25	
6	6	95.00	90	7	71.00	60	=	=	=	3	11.00	20	177.00	170	
7	14	165.70	160	3	57.00	60	=	=	=	=	=	=	222.70	220	
													TOTALE	1276.05	1325
8	=	=	400 (grandi magazzini)	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	400	
9	7	100.56	100	=	=	=	=	=	=	=	=	=	102.56	100	
10	16	247.00	150	2	14.00	40	1	15.00	20	2	2.00	=	278.00	210	
11	6	117.75	100	=	=	=	=	=	=	=	=	=	117.75	100	
12	20	624.40	500	1	10.00	80	=	=	=	=	=	=	634.40	580	
13	10	44.60	80	2	1.50	30	=	=	=	=	=	=	46.10	110	
													TOTALE	1178.81	1100
14	55	873.36	=	19	69.98	=	2	2.00	=	9	161.50	=	1106.84	-	
TOTALE		2815.02	2225	-	422.88	440	-	42.00	60	-	251.80	100	3561.70	2825	

PREVISIONI DI SVILUPPI DEMOGRAFICI E COMMERCIALI NEI PROSSIMI 4 ANNI

Sulla base di una situazione praticamente statica o quasi regressiva della popolazione del nostro Comune, censimento del 1961 abitanti n.8027 - censimento del 1971 abitanti n.7881, le previsioni dinamiche di progressivo sviluppo del piano restano puramente astratte e sicuramente molto ottimistiche.

Avendo però nel giugno di quest'anno 1973 approvato un programma di fabbricazione che prevede una possibilità teorica di raggiungere e superare i 20.000 abitanti, più come augurio che come realistica probabilità, vogliamo prevedere un possibile sviluppo residenziale e conseguentemente commerciale della nostra città.

Avendo previsto le attuali superfici di contingentamento globale sulla base di 8.000 abitanti (che come già detto sono più potenziali che reali per la forte attrazione commerciale di Cuneo) si propone uno scatto automatico di aumento della superficie globale del piano come segue:

- fino a 9.000 abitanti invariato
- dai 9.001 ai 9.500 abitanti 5% in più della superficie massima prevista
- dal 9.501 ai 10.000 abitanti 5% in più, e così via con scatto ogni 500 abitanti, tenendo conto che il calcolo del 5% va sempre effettuato sui dati di partenza del piano.

Se l'aumento della popolazione dovesse verificarsi in una sola zona lo scatto avverrà solo in quella zona, diversamente proporzionalmente in tutte.

La valutazione di questi aumenti dovrà essere approvata dalla Commissione Comunale Commercio.

Questi scatti ovviamente dovranno essere completamente rivisti e sicuramente annullati qualora dovesse verificarsi l'ipotesi di un insediamento commerciale della tabella VIII (grandi magazzini) che in questo piano è stato previsto senza togliere nulla alla superficie globale ritenuta necessaria per il commercio minuto tradizionale.

Un altro aspetto che riteniamo opportuno regolamentare è il posteggio degli ambulanti.

All'uopo riteniamo di proporre senza variazioni la situazione in atto, regolamentata dalla delibera di Giunta del 16-12-1965 n.135.

Per maggior chiarezza la superficie da destinarsi al posteggio degli ambulanti viene chiaramente circoscritta come risulta dall'acclusa cartina.

Deliberazione della Giunta Municipale n.135 del 16-12-1965: "Disciplina posteggio dei commercianti ambulanti".

. omissis

""

D E L I B E R A

di disciplinare come segue il posteggio dei commercianti e venditori ambulanti nelle vie e piazze cittadine:

<u>mercoledì e sabato</u>	- generi alimentari e calzature	Piazza Olmo
	- tutti gli altri generi	Piazza Italia
<u>lunedì- martedì</u>		
<u>giovedì - venerdì</u>	- tutti i generici	Piazza Caduti
<u>domenica o</u>	- Ferramenta	Piazza Caduti
<u>mercoledì e sabato</u>	- tutti gli altri generi	Tettoia del Pelerin e marciapiede
<u>-se festivi</u>		antistante allo stesso (Delib. Cons. Com.n.78 del 30-1-66) e in caso di insufficiente spazio Piazza Mottini e Piazza Caduti.

DATI E CONFRONTI VARI

Reddito pro-capite lordo 1972	665.000
Reddito totale lordo - 8.000 abitanti	5.320.000.000
Reddito totale commercializzabile (47%)	2.500.400.000

Reddito commercializzabile ridotto (cioè quello inerente ai punti di vendita locali)	2.070.331.200
Reddito commercializzabile-settore alimentare- Tot.	1.500.240.000
Reddito commercializzabile-settore alimentare ridotto 12%	1.320.211.200
Reddito commercializzabile settore non alimentare- Totale	1.000.160.000
Reddito commercializzabile settore non alimentare ridotto 25%	750.120.000
Giro d'affari o incasso lordo medio per punto di vendita (123)	16.831.960
Giro d'affari o incasso dei generi alimentari (60)	22.070.040
Giro d'affari o incasso dei generi non alimentari (63)	11.906.666
Media nazionale per punti di vendita	23.000.000
Media nazionale per addetto	11.000.000
Media di Boves per addetto (181 addetti censimento 1971)	11.438.000
At- { Redditività per mq.=Totale rilevazione 3561 mq.	581.390
tu { Redditività per mq.=settore alimentare 1378 mq.	958.063
le { Redditività per mq.=settore non alimentare 1178 mq. (esclusa tab.XIV^)	636.775
) Redditività per mq.=Tabella XIV^ 1106 mq.	237.379
Redditività per mq. prevista dal piano lasciando come previsione invariati i mq. della tabella XIV^ (1106), non contando i 400 mq. della tab. VIII^, sulla base del reddito e dei consumi attuali-base 1972-Tot.mq. 3531	586.330
Redditività per mq. delle tabelle alimentari-mq.1325	996.385
Redditività per mq. delle tabelle non alimentari-mq.1100	681.927
Reddito commercializzabile pro-capite lordo (47%)	312.550
Reddito commercializzabile ridotto (consumo locale)	258.791
Reddito commercializzabile generi alimentari	165.026
Reddito commercializzabile generi non alimentari	93.765
Tenendo conto anche della tabella VIII la Redditività risulta: Tot.mq.3931	526.667

=====

Il presente studio è stato redatto a cura dell'Assessorato al Commercio nel rispetto delle indicazioni emerse nella varie sedute della Commissione Comunale del Commercio.

Nella seduta del 26/11/1973 la Commissione Comunale Commercio lo esaminerà per esprimere il suo parere definitivo prima della presentazione al Consiglio Comunale per l'approvazione di competenza.

Boves, li 21 Novembre 1973.

L'ASSESSORE AL COMMERCIO

- Giuseppe Pellegrino -

C I T T A ' D I B O V E S

(Provincia di Cuneo)

oooooooooooo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO
AL MINUTO N° 19

^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: ESAME PIANO DI SVILUPPO E DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI VENDITA
ART. 11 LEGGE 11.6.1971, N.426

L'anno millenovecentosettantatre addì ventisei del mese di novembre alle ore 20,30 nella
solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte vennero per oggi convocati i componenti di
questa Commissione Comunale per la disciplina del commercio al minuto.

Sono presenti i Signori:

- | | | | | | | |
|------|------|----------|------------|---|----------------|---|
| 1)- | Dr. | Giorgio | BIARESE | - | Sindaco | Presidente |
| 2)- | Sig. | Giovanni | DELERBA | - | Esperto | per il traffico |
| 3)- | Cav. | Renato | GIRAUDO | - | " | della distribuzione |
| 4)- | Sig. | Oscar | CAVALLERA | - | " | " " |
| 5)- | Sig. | Giuseppe | GIORDANO | - | " | " " |
| 6)- | Sig. | Luigi | BAUDINO | - | Rappresentante | dei lavoratori |
| 7)- | Sig. | Mario | COTTA | - | " | " " |
| 8)- | Sig. | Giuseppe | MARCHISIO | - | " | " " |
| 9)- | Sig. | Giovanni | PELLEGRINO | - | Esperto | della distribuzione con voto consultivo |
| 10)- | Sig. | Giuseppe | CAVALLO | - | " | " " |
| 11)- | Sig. | Giuseppe | DUTTO | - | " | " " |
| 12)- | Sig. | Domenico | DUTTO | - | " | " " |
| 13)- | Sig. | Giuseppe | PELLEGRINO | - | Assessore | al Commercio |

Sono assenti i Signori:

- 1)- Sig. Settimio BAUDINO - Esperto per l'urbanistica

Con l'intervento e l'opera del Signor ASCHERO Giuseppe - Vice Segretario, il Signor Dr.
Giorgio BIARESE, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza, e riconosciuto legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su
indicato.

I L S I N D A C O

riferisce che l'Assessore al Commercio Sig. Giuseppe PELLEGRINO, sulla scorta delle proposte formulate dalla Commissione stessa, convalidate dai dati statistici forniti dalla Camera di Commercio di Cuneo, debitamente rielaborati, con encomiabile e non indifferente lavoro, ha portato a termine la bozza del piano di sviluppo indicato in oggetto, che risulta compendiate in n.29 pagine dattiloscritte e ne propone la lettura, la discussione e la approvazione.

Iniziata la lettura, man mano che prosegue intervengono vari Membri e l'Assessore Pellegrino fornisce abbondantemente tutte le delucidazioni ed i chiarimenti del caso.

La Commissione approva pienamente l'assegnazione delle tabelle alle vecchie licenze fatta con i criteri indicati a pag.11 della bozza in difformità della prima assegnazione fatta sulle indicazioni fornite dalla Camera di Commercio.

Viene fatto rilevare che per quanto riguarda la possibilità di apertura di esercizi di vendita con superficie superiore ai 400 mq. - indicato a pag.2 della bozza -, sia espressamente indicato che la priorità spettante a favore delle cooperative, gruppi associati o consorziati che nascono dalla fusione di esercenti locali o che chiedano loro l'autorizzazione alla tabella VIII[^], abbia valore anche se la domanda non sarà presentata per prima in ordine di tempo.

La discussione principale verte sulla suddivisione del territorio comunale in zone - art. 12 Legge 11.6.1971, n.426 - indicata a pag. 21 della bozza.

Dopo animata e ponderata discussione in merito, emerge l'opportunità di mantenere la suddivisione del territorio comunale in 4 zone, come già indicato in altre sedute, per i soli generi alimentari - tabelle dalla I[^] alla VII[^] - mentre per i generi non alimentari - tabelle dalla IX[^] alla XIV[^] - emerge l'opportunità di considerare tutto il territorio del Comune un'unica zona.

Terminata la discussione, ad unanimità di voti espressi per chiamata,

L A C O M M I S S I O N E

- 1°)-approva l'unica bozza del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita previsto dall'art.11 della Legge 11.6.1971, n.426, consistente in n.29 pagine dattiloscritte, con le seguenti modifiche:
 - a)- pag.2-4° comma - aggiungere:""anche se la domanda non sarà presentata per prima in ordine di tempo"".
 - b)- pag.21 - 6° comma - aggiungere:""per i generi alimentari -tab. dalla I[^] alla IV[^], ed in un'unica zona per i generi non alimentari -tab. dalla IX[^] alla XIV[^]"".
- 2°)-Esprime unanimemente un plauso di ringraziamento all'Assessore al Commercio Sig.Giuseppe Pellegrino per l'interessamento e l'opera svolta in merito alla predisposizione del piano in argomento.
- 3°)- Rimette la bozza così modificata al Consiglio Comunale per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art.20 della Legge 11.6.1971, n.426.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Dr.Giorgio BIARESE

IL VICE SEGRETARIO

f.to G. ASCHERO

La precedente relazione illustrativa, approvata dal Consiglio Comunale di Boves con verbale N° 19 del 26 novembre 1973, venne successivamente - su invito dell'Assessorato Regionale al Commercio - elaborata in forma normativa come segue:

C I T T A ' D I B O V E S

PIANO DI SVILUPPO E DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA

NORME DI ATTUAZIONE

(Legge 11.6.1971 - N. 426)

CAPITOLO 1°

Art. 1 - Il piano di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva previsto dalla Legge 11 giugno 1971, n.426 è costituito dai seguenti elaborati:

- 1° - Relazione illustrativa presentata al Consiglio Comunale del 18 dicembre 1973 e approvata con le modifiche proposte dalla Commissione Comunale del Commercio col verbale n. 19 del 26 novembre 1973.
- 2° - Carta del territorio Comunale in scala 1 : 10.000 dove risulta la divisione in zone e la situazione in atto delle zone 3 e 4.
- 3° - Carta delle zone 1 e 2 al 1/2.000 dove risulta la situazione in atto.
- 4° - Norme e direttive che regolano l'insediamento e il trasferimento di unità commerciali, di seguito riportate.

CAPITOLO 2° - Ripartizione del territorio in zone

Art. 2 - Il territorio del Comune è diviso in 4 zone per le tabelle: I - II - VI - VII.

Le zone sono così formate:

- zona n.1 - Boves concentrico -
- zona n.2 - Fontanelle -
- zona n.3 - S. Anna - S. Mauro - Mellana -
- zona n.4 - Cerati - Roncaia - Rivoira - Castellar - S. Giacomo - Rosbella.

Art. 3 - Tutte le altre tabelle e precisamente la III - IV - V - VIII - IX - X - XI - XII - XIII - XIV - sono comprese in un'unica zona comprendente tutto il territorio del Comune.

CAPITOLO 3° - Superfici minime

Art. 4 - Le superfici minime dei locali di vendita per tutte le tabelle e per tutte le zone sono stabilite come segue:

<u>Tabella Merceologica</u>	<u>Minimi proposti mq.</u>
I	40
II	30
III	30
IV	25
V	25
VI	40
VII	40
VIII	400
IX	50
X	40
XI	40
XII	80
XIII	60
XIV	40

Art. 5 - In deroga a quanto stabilito dall'art.14 per i soli trasferimenti nella stessa zona di esercizi esistenti che nel trasferimento migliorino la loro attuale situazione pur non avendo la superficie minima prevista la Commissione Comunale del Commercio può derogare da detti limiti fino al 20%. Si precisa che a norma di legge i trasferimenti che rispettino le superfici minime previste dal piano nell'ambito della stessa zona non sono vincolate alla preventiva autorizzazione ma alla sola comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla data in cui esso è avvenuto.

Art. 6 - Qualora vengano richieste, per uno stesso esercizio commerciale, due o più tabelle merceologiche, la superficie minima dei locali di vendita dovrà computarsi conteggiando per intero la superficie minima della tabella prevalente e considerando dimezzata, invece, quella delle tabelle aggiuntive. Il meccanismo del computo dei minimi di superficie si applica unicamente quando il cumulo delle tabelle merceologiche nell'esercizio si risolve all'interno dello stesso settore (alimentare o non alimentare).

Nel caso in cui vengano richiesti, per uno stesso esercizio di vendita, tabelle merceologiche appartenenti a settori diversi, la superficie minima dei locali di vendita dovrà essere computata sulla base delle superfici minime stabilite, per ciascuna tabella merceologica.

CAPITOLO 4° - Superfici globali massime

Art. 7 - Anche se non specificatamente richiesto dalla legge, si ritiene di regolamentare la superficie globale massima di tutti i generi ad esclusione di quelli della tabella XIV. Per il periodo di validità del piano non potranno essere superate le superfici globali massime come segue:

A) Zona UNICA

Tabella n. III	mq.	15
" n. IV	mq.	25
" n. V	mq.	25
" n. VIII	mq.	400
" n. IX	mq.	100
" n. X	mq.	210
" n. XI	mq.	100
" n. XII	mq.	580
" n. XIII	mq.	110
Totale	mq.	<u>1.565</u>

B) Zona n. 1 - Boves -

Tabella n. I	mq.	400
" n. II	mq.	180
" n. VI	mq.	90
" n. VII	mq.	160
Totale	mq.	<u>830</u>

C) Zona n. 2 - Fonatanelle -

Tabella n. I	mq.	140
" n. II	mq.	30
" n. VI	mq.	60
" n. VII	mq.	60
Totale	mq.	290

D) Zona n. 3 - S. Anna - S. Mauro - Mellana -

Tabella n. I	mq.	40
" n. II	mq.	==
" n. VI	mq.	==
" n. VII	mq.	==
Totale	mq.	40

E) Zona n. 4 - Cerati - Roncaia - Rivoira - Castellar - S. Giacomo - Rosbella -

Tabella n. I	mq.	80
" n. II	mq.	==
" n. VI	mq.	20
" n. VII	mq.	==
Totale	mq.	100

Art. 8 - Dal confronto della superficie esistente nel 1973 con quella prevista dal piano si ha la seguente situazione:

CONFRONTO SUPERFICI - (mq.) -

Zona	Tabella merceologica	SUPERFICI				
		Esistenti nel 1973	previste dal piano	disponibili	eccedenti	
UNICA	III	mq. 0	15	+ 15		
	IV	" 8	25	+ 17		
	V	" 0	25	+ 25		
	VIII	" 0	400	+ 400		
	IX	" 102	100		- 2	
	X	" 278	210		- 68	
	XI	" 117	100		- 17	
	XII	" 634	580		- 54	
	XIII	" 46	110	+ 64		
	XIV	" 1.106	Libera	==	==	
	Zona N.1	I	mq. 424	400		- 24
		II	" 142	180	+ 38	
		VI	" 95	90		- 5
		VII	" 165	160		- 5
Zona N.2	I	mq. 146	140		- 6	
	II	" 53	30		- 23	
	VI	" 71	60		- 11	
	VII	" 57	60	+ 3		
Zona N.3	I	mq. 24	40	+ 16		
	II	" ==	==	==	==	
	VI	" ==	==	==	==	
	VII	" ==	==	==	==	
Zona N.4	I	mq. 73	80	+ 7		
	II	" 4	==		- 4	
	VI	" 11	20	+ 9		
	VII	" ==	==	==	==	

- Art. 9 - Gli esercizi esistenti alla data di approvazione del piano hanno diritto ad ampliare i loro esercizi non solo fino al raggiungimento della superficie minima, come previsto dall'art. 43 del regolamento di attuazione della legge, ma anche oltre il minimo. Questo resta valido anche se non vi è disponibilità di superficie globale massima.
- Il medesimo diritto è riconosciuto anche nei casi di subingresso fra coniugi e discendenti in linea diretta entro il terzo grado del precedente titolare. Nel caso invece di cessioni ad estranei o nuove aperture restano validi gli obblighi e le limitazioni previste dalla legge e dal regolamento.
- Non si potrà quindi superare il minimo previsto se non nell'ambito della disponibilità di superficie globale massima.
- Art. 10 - Il limite della superficie globale massima di vendita, distintamente per tabella merceologica e per zona commerciale di gravitazione, costituisce elemento vincolante per:
- l'autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi commerciali;
 - l'autorizzazione al trasferimento di esercizi commerciali esistenti da una zona commerciale di gravitazione all'altra;
 - l'autorizzazione al cambiamento od alla aggiunta di tabelle merceologiche in esercizi commerciali esistenti.
- Art. 11 - In particolare, visto l'art. 12, comma 3 della Legge n. 426, le disponibilità di superficie di vendita c.e si determineranno nel tempo in seguito alla cessazione od al trasferimento di esercizi esistenti appartenenti alla rete di vendita di generi di largo e generale consumo, dovranno essere utilizzate secondo quanto previsto all'art. 8 delle presenti norme direttive, sino al raggiungimento della entità di superficie di vendita stabilito in detrazione.
- Art. 12 - Ai fini dell'applicazione di quanto disposto ai precedenti articoli delle presentì norme e direttive, la Commissione comunale per il commercio dovrà riportare su appositi modelli, ogni variazione in aumento od in diminuzione della superficie di vendita globale massima disponibile in ciascuna zona commerciale di gravitazione.
- Art. 13 - Per "variazione" si intende ogni ampliamento, apertura, o trasferimento che modifichi la situazione preesistente dai cui dati di rilevazione si è basato il confronto di cui all'art. 8.
- Art. 14 - Visto l'art.33, ultimo comma del regolamento di esecuzione alla legge n.426, ai fini dell'applicazione dell'art. 6 delle presenti norme e direttive, qualora venga richiesta - contemporaneamente per lo stesso esercizio commerciale - l'autorizzazione alla vendita di generi compresi in più tabelle merceologiche, dovrà essere esplicitamente dichiarata la superficie di vendita che si intende utilizzare per ciascuna tabella.

CAPITOLO 5° - Norme urbanistiche -

- Art. 15 - Per quanto non previsto dalle presenti norme e direttive valgono le norme del Nuovo Programma di Fabbricazione approvato dal Consiglio Comunale in data 23 giugno 1973 e dall'annesso Regolamento Edilizio.

<u>domenica o</u>	- Ferramenta	Piazza Italia
<u>mercoledì e sabato</u>	- tutti gli altri generi	Tettoia del Pelerin (1)
- <u>se festivi</u> -		e in caso di insufficiente spazio Piazza Mottini e P.za Caduti.

(1) e marciapiede antistante allo stesso
(Deliberazione Consiglio Comunale n.78 del 30.1.1966).


Art. 22 - Prevedibili modifiche urbanistiche della zona Pelerin e Piazza Mottini non comporteranno alcun obbligo di sostituzione di dette aree di parcheggio.

== == == == == == == == ==

I N D I C E

Introduzione del Presidente dell'Amministrazione Provinciale	pag. 3
Piano di sviluppo commerciale - Premessa	" 7
La nuova disciplina del commercio - Legge n.426 dell'11.6.1971 -	" 8
Regolamento edilizio del N.P.F.	" 10
Tabelle merceologiche - D.M. 30.8.1971	" 11
Il lavoro preparatorio della Commissione	" 12
Assegnazione Tabelle merceologiche	" 12
Rilevazione della rete distributiva attuale	" 16
Superficie globale attuale	" 17
Superficie media per punto di vendita	" 17
Reddito pro-capite	" 17
Elementi di confronto e analisi statistiche in base al reddito	" 17
Incassi medi attuali per ogni punto di vendita	" 18
Esame particolareggiato della ripartizione del reddito commercializzabile alle singole tabelle	" 19
Confronto con Italia - Francia - Germania	" 20
Divisione in zone	" 21
Superfici minime previste	" 21
Superficie globale massima prevista	" 22
Assegnazione delle superfici globali massime date alle singole zone e tabelle	" 22
Previsioni di sviluppi demografici e commerciali nei prossimi quattro anni	" 23
Dati e confronti vari	" 24

Verbale di deliberazione della Commissione Comunale per la disciplina del commercio al minuto	pag. 26
<u>NORME DI ATTUAZIONE</u>	" 29
CAPITOLO 1°	" 30
CAPITOLO 2°	
Ripartizione del territorio in zone	" 30
CAPITOLO 3°	
Superfici minime	" 30
CAPITOLO 4°	
Superfici globali massime	" 31
CAPITOLO 5°	
Norme urbanistiche	" 33
CAPITOLO 6°	
Norme igieniche	" 34
CAPITOLO 7°	
Incremento demografico	" 34
CAPITOLO 8°	
Grande distribuzione	" 34
CAPITOLO 9°	
Mercato ambulante	" 34



COLLANA DEI QUADERNI DI STUDI E DOCUMENTAZIONE
EDITA DALL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO

- N° 1 -L'intervento della Provincia e degli altri Enti locali a tutela dell'ambiente della Valle Gesso, a seguito dei progettati impianti idroelettrici E.N.E.L. (2^ fase) (ottobre 1972)
- N° 2 -Verbale della discussione svoltasi il 6 novembre 1972 in seno al Consiglio Provinciale in merito al Piano di Sviluppo del Piemonte 1970/75 e Sintesi del Rapporto Preliminare dell'I.R.E.S. - (novembre 1972)
- N° 3 -Relazione dell'Assessorato alla Programmazione per la Conferenza Provinciale sulla piccola e media Industria e l'Artigianato (dicembre 1972)
- N° 4 -Rapporto sugli studi preliminari per la realizzazione di un serbatoio sulla Stura di Demonte presso Moiola 1969-1972 - (dicembre 1972)
- N° 5 -Esame del Rapporto Preliminare dell'I.R.E.S. per il Piano di Sviluppo Regionale 1970 - 1975 - (maggio 1973)
- N° 6 -I collegamenti ferroviari in Provincia di Cuneo. - (settembre 1973)
- N° 7 -Note legislative al Bilancio Regionale 1973. - (ottobre 1973)
- N° 8 -Inventario delle risorse idriche della Provincia di Cuneo - Parte 1^: Le sorgenti della Valle Stura di Demonte - (novembre 1973)
- N° 9 -L'istruzione professionale in agricoltura nella Provincia di Cuneo - Relazione informativa predisposta dall'Assessorato Provinciale all'Agricoltura - (marzo 1974)
- N° 10 -Gli inquinamenti idrici in Provincia di Cuneo - Parte introduttiva - (aprile 1974)

%%\$%%\$%%\$%%\$%%\$%%\$%%\$%%\$%%\$

Finito di stampare il 30-6-1974

A cura della
Sezione Studi e documentazione
dr. FISSORE Giuseppe

Stampato presso il Centro-Stampa della
Amministrazione Provinciale